

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Giovedì 10 dicembre 2015

Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2015.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che la deputata Bini sottoscrive l'emendamento Boccadutri 46.28; la deputata Gebhard sottoscrive l'emendamento Incerti 19.65; il deputato Borghi sottoscrive gli emendamenti Arlotti 5.14, Plangger 47.73 e 47.74; il deputato De Menech sottoscrive gli emendamenti Fanucci 43.21 e 4.9; la deputata Schirò sottoscrive l'emendamento Fanucci 4.9; il deputato Rampi sottoscrive l'emendamento De Menech 38.47; il deputato Misiani sottoscrive l'emendamento Rossomando 39.47; il deputato De Menech sottoscrive l'emendamento Carnevali 38.89; la deputata Prestigiacoמו sottoscrive l'emendamento 19.86 Simonetti; la deputata Carnevali sottoscrive l'emendamento Ghizzoni 15.10; la deputata Prestigiacoמו sottoscrive l'emendamento Simonetti 19.86.

Maino MARCHI (PD) fa presente che l'emendamento De Menech 27.101 deve intendersi confermato come segnalato tra le proposte emendative del gruppo PD.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, evidenzia che i drammatici eventi delle ultime ore impongono che il Governo faccia immediatamente chiarezza sulla complessiva vicenda relativa al settore bancario, spiegando la ragione delle discrepanze delle dichiarazioni dell'Unione europea, della Banca d'Italia, dell'ABI e dello stesso Governo in merito alle problematiche del settore bancario di attualità. Rinnova quindi con forza la richiesta avanzata nelle precedenti sedute per audire il Ministro Padoan in Commissione e chiede di anticipare la sua audizione, attualmente prevista per sabato, al fine di ottenere chiarimenti da parte del Governo sulle misure «salva banche» inserite nel decreto-legge n. 183 del 2015 e poi trasfuse in un emendamento alla legge di stabilità, nonché sulla trasformazione in società per azioni delle banche popolari: questo anche in considerazione del fatto che la mancata risposta dell'Esecutivo produrrebbe un clima di inquietudine tra i risparmiatori italiani. Nel richiamare, poi, articoli di stampa relative al Rapporto sul debito pubblico, dai quali emergono profili inquietanti legati alla vicenda dei derivati, torna a chiedere l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vigilanza del sistema bancario italiano, che giudica indispensabile per fare chiarezza e definire le responsabilità delle recenti e gravi problematiche emerse nel settore bancario. Sottolinea che anche il presidente del Consiglio dei ministri si è detto favorevole a una Commissione di inchiesta che indaghi sulle vicende del settore bancario degli ultimi dieci anni.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare che l'audizione del ministro Padoan è già stata programmata e avrà luogo nei prossimi giorni, rileva che l'istituzione di una Commissione di inchiesta è una decisione prettamente parlamentare.

Bruno TABACCI (PI-CD), evocate le gravi vicende che hanno visto coinvolta la società Parmalat negli anni passati, manifesta perplessità di fronte alle dichiarazioni del collega Brunetta, invitando tutti a favorire un clima di maggiore distensione.

Daniele PESCO (M5S), nel sottolineare che il fallimento delle quattro banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015 è sostanzialmente stato determinato dall'Esecutivo con l'approvazione del medesimo provvedimento d'urgenza e che, invece, potevano percorrersi altre strade che potevano portare al risanamento delle stesse banche senza danni per i risparmiatori, richiama il contenuto degli emendamenti presentati dal suo gruppo, che prevedono soluzioni serie per risanare il sistema bancario italiano e che si augura siano presi in considerazione. Nel ricordare, inoltre, che, a prima firma della collega Nesci, è stata presentata dal suo gruppo una proposta di legge contenente disposizioni volte a contrastare i crimini bancari, ritiene che il Governo debba mettere in atto interventi volti a risanare le banche attraverso una riforma della loro governance e prevedendo sanzioni per gli amministratori responsabili delle situazioni di dissesto.

Guido GUIDESI (LNA) chiede alla presidenza chiarimenti in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione per il prosieguo dell'iter del disegno di legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, presidente, si riserva di rispondere al termine degli interventi sulle questioni sollevate dal deputato Brunetta.

Rocco PALESE (Misto-CR), richiamata, anzitutto, sotto il profilo del metodo, l'opportunità di ritirare l'emendamento 42.73 per affrontare l'esame delle misure «salva banche» nell'ambito della discussione del citato decreto-legge n. 183, anziché della legge di stabilità, giudica, sotto il profilo del merito, indispensabile che il Governo si assuma la responsabilità di mettere in atto soluzioni non più d'emergenza, ma definitive per evitare il ripetersi di ulteriori tragiche vicende legate al settore bancario. Sottolinea che la priorità è trovare soluzioni che salvaguardino i risparmiatori, a prescindere da quello che dice l'Unione europea.

Marco CAUSI (PD), nell'auspicare un clima di maggiore distensione nel dibattito in merito a questioni che attengono alla fiducia dei risparmiatori, ricorda i benefici che le disposizioni contenute nel provvedimento d'urgenza cosiddetto «salva banche» hanno prodotto a favore di un milione di risparmiatori e circa 200 mila imprese e sottolinea l'impegno del Governo e del Ministro Padoan ad assicurare più trasparenza per quel che concerne il sistema bancario. Per quanto riguarda, poi, il Rapporto sul debito pubblico italiano e in particolare la questione dei derivati, ricorda che nel corso dell'audizione del direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via, svoltasi il 25 giugno scorso presso la VI Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati, è emerso chiaramente come il Tesoro non utilizzi più questi strumenti, anche perché, in una situazione di tassi assai più stabili, ne è venuta meno la convenienza.

Giulio MARCON (SI-SEL), nell'invitare la presidenza a chiarire l'organizzazione dei lavori della Commissione, chiede che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunisca al fine di una più chiara programmazione dell'iter del disegno di legge di stabilità.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), nel sottolineare che il ritardo dei lavori della Commissione è unicamente responsabilità dell'Esecutivo, chiede che il Governo ritiri il suo emendamento 42.73, presentato al disegno di legge di stabilità, e lasci proseguire l'iter del decreto-legge cosiddetto «salva banche», in modo, quindi, da consentire alla Commissione di concentrarsi ora sulla legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, presidente, per rispondere al collega Guidesi, precisa che i lavori della Commissione proseguiranno, in primo luogo, con l'esame delle proposte emendative accantonate relative alle sezioni da 2 a 16 e che, nell'ambito dell'esame degli emendamenti alla sezione 7, sarà ad un certo punto esaminato l'emendamento 7.39 del Governo, in materia di credito d'imposta per i nuovi investimenti delle imprese nel Mezzogiorno, e i relativi subemendamenti. Preannuncia quindi che, sempre nella giornata odierna o al massimo nella giornata di domani, arriveranno le proposte dei relatori e del Governo in materia di enti locali, regioni e giochi. Alla luce dell'andamento dei lavori di oggi si potrà più tardi valutare se l'audizione del Ministro Padoan potrà essere anticipata a domani sera. Ricorda che gli altri argomenti da affrontare, che riguardano il welfare e la sicurezza, saranno presumibilmente trattati nella giornata di sabato, anche per rispettare la programmazione dei lavori che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla sezione 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Gioia 2.6, precedentemente accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Di Gioia 2.6 (vedi allegato 1).

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla sezione 4 precedentemente accantonati, avverte che gli emendamenti Librandi 4.119, Sammarco 4.110 e Fraccaro 4.189 restano accantonati in quanto il tema dell'esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato è oggetto di ulteriore valutazione da parte dei relatori e del Governo. Segnala che anche l'emendamento Grimoldi 4.55 resta accantonato, in quanto i relatori e il Governo si riservano di presentare una propria proposta sul tema delle calamità naturali.

Francesco BOCCIA, presidente, precisa che, quando verranno esaminati gli emendamenti riferiti alla sezione 26 precedentemente accantonati, il Governo presenterà una sua proposta sul tema delle calamità naturali volta ad assorbire alcuni degli emendamenti presentati, per cui tutti gli emendamenti su questo tema saranno discussi nell'ambito della sezione 26.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Antezza 4.153, Pelillo 4.83, Gallinella 4.173, Capozzolo 4.151. Segnala che l'emendamento Alberti 4.179 rimane per il momento accantonato per un'ulteriore riflessione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 4.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime altresì una valutazione positiva sull'emendamento Guidesi 4.101, fermo restando che, come preannunciato, sulla materia degli enti locali verrà presentata una proposta emendativa dei relatori e del Governo, per cui il predetto emendamento rimane accantonato in attesa di un'eventuale proposta di riformulazione. Anche l'emendamento Guidesi 4.104 resta accantonato, in attesa della proposta emendativa dei relatori e del Governo in materia di enti locali. Invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Crippa 4.177, invitando il presentatore a valutare la possibilità di presentare un ordine del giorno in Assemblea. Per l'emendamento De Girolamo 4.37 vale lo stesso discorso fatto per gli emendamenti in tema di calamità naturali, per cui rimane accantonato. Per quanto riguarda l'emendamento Sottanelli 4.118, sul quale è stata già espressa una valutazione favorevole, avverte che è in corso di stesura una proposta di riformulazione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Vezzali 4.115 e Sandra Savino 4.29,

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori, anche per quanto riguarda gli emendamenti che rimangono accantonati. Nel confermare quanto già anticipato dal presidente Boccia in merito all'intenzione del Governo di presentare proprie proposte su diversi temi toccati da più emendamenti, precisa che ai presentatori di questi ultimi sarà chiesto di ritirare i propri emendamenti o di accettare o meno specifiche proposte di riformulazione.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Antezza 4.153.

Davide CRIPPA (M5S) chiede di fare proprio l'emendamento ritirato, ritenendo che, in base al regolamento, debba essere consentito di sottoscrivere gli emendamenti ritirati nel corso della seduta.

Francesco BOCCIA, presidente, invita i colleghi ad evitare di fare polemiche su questioni procedurali rispetto alle quali esiste una consolidata prassi seguita nella Commissione Bilancio sulla base del Regolamento della Camera.

Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 4.83.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Capozzolo 4.151, illustra l'emendamento a sua prima firma 4.173, volto a eliminare una disparità di trattamento rispetto all'esenzione IMU per i terreni agricoli concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. A tale riguardo chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce l'orientamento del Governo su tale questione già espresso nella seduta di ieri, e cioè che il complesso degli interventi per il settore dell'agricoltura previsti in questa legge di stabilità rappresenta un risultato soddisfacente in termini di risorse stanziare a confronto con altri settori. Pertanto il parere sull'emendamento in esame non può che rimanere contrario.

Filippo GALLINELLA (M5S) insiste affinché venga trovato un punto di equilibrio ragionevole per sostenere il settore agricolo ed evitata una disparità di trattamento in materia fiscale per i predetti terreni agricoli, facendo presente che la copertura finanziaria viene reperita tramite un'imposta di bollo dell'1 per cento sui money transfer.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 4.173.

Filippo GALLINELLA (M5S), intervenendo sull'emendamento Capozzolo 4.151, precedentemente sottoscritto, ne illustra le finalità, evidenziando in particolare come esso sia finalizzato ad aiutare i possessori dei terreni agricoli che sottoscrivono contratti di affitto con i propri familiari. Tale modifica della disciplina vigente eviterebbe anche il ricorso a escamotage come quello della donazione dei terreni ai figli.

Maino MARCHI (PD) osserva che, considerato quanto è già stato fatto, soprattutto con le misure in materia di IMU agricola, non c'è più modo di introdurre altre misure onerose per il comparto agricolo senza sacrificare altri settori.

Paolo TANCREDI (AP) osserva che non è corretto, a suo avviso, parlare di escamotage in quanto le forme di passaggio di proprietà conformi alla legge non sono tali.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea come, al di là del merito e della rilevanza dell'emendamento in esame, si sta discutendo della scelta da intraprendere al fine di introdurre un elemento di giustizia

che favorisca i passaggi generazionali nel settore dell'agricoltura. Si tratta, a suo giudizio, di un intervento condivisibile che consentirebbe un ammodernamento della normativa del settore agricolo da molti auspicata. Il Governo in questa sede non può argomentare il parere contrario sostenendo che manca il giusto equilibrio. Al contrario la soluzione proposta dall'emendamento garantisce la continuità dell'impresa agricola e scongiura la chiusura di diverse piccole e medie imprese. Fa presente inoltre che l'onere determinato dalla proposta emendativa è limitato, dell'ordine di 4 milioni di euro. Dichiaro quindi di sottoscrivere l'emendamento Capozzolo 4.151.

Francesco CARRIERO (M5S) sottoscrive l'emendamento Capozzolo 4.151.

La Commissione respinge l'emendamento Capozzolo 4.151.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che i relatori hanno depositato la loro proposta di riformulazione dell'emendamento Fanucci 4.9 (vedi allegato 1), condivisa dal rappresentante del Governo.

Andrea CECCONI (M5S) rileva innanzitutto come la riformulazione dell'emendamento Fanucci 4.9 consista nella maggiorazione dei trasferimenti erariali attribuiti ai comuni, rispetto all'anno 2010, disponendo altresì che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, con il decreto attuativo di tale misura sia data priorità alle fusioni o incorporazioni di comuni aventi maggiore anzianità. In tale contesto ricorda che, a fronte delle misure disposte dalla legge Delrio per incentivare le unioni e fusioni di comuni, la quasi totalità di questi non ha avviato alcun percorso in questo senso. Alla luce di tali considerazioni, esprime il dubbio che l'emendamento Fanucci 4.9, come riformulato, risulti finalizzato solo ad avvantaggiare i pochissimi comuni che hanno già intrapreso il lungo percorso che conduce all'unione ovvero alla fusione. Reputa che tale impostazione crei non soltanto disparità di trattamento tra i comuni che versano in situazioni di difficoltà finanziaria, ma espliciti altresì un errore di prospettiva compiuto dal Governo sulla questione del riordino degli enti territoriali.

Edoardo FANUCCI (PD), accettando la proposta di riformulazione dei relatori del suo emendamento 4.9, esprime vivo apprezzamento per la sensibilità dimostrata al riguardo dai medesimi relatori e dal Governo, sottolineando come essa, modificando la proposta emendativa nel merito, la migliori e la qualifichi maggiormente, attribuendole un senso di indirizzo strategico. Con riferimento alle considerazioni del deputato Cecconi, sottolinea che l'emendamento non prevede maggiori risorse rispetto al passato, ma, considerato che in passato le risorse stanziare non sono state esaurite, stabilisce che d'ora in poi siano distribuite per intero tra i comuni che hanno intrapreso il difficile percorso che conduce all'unione ovvero alla fusione. La finalità è quella di incentivare le unioni e fusioni di comuni, che sono un obiettivo strategico. Nel sottolineare come si tratti di una misura di sostegno che risulterà chiara e comprensibile sia agli amministratori comunali sia ai cittadini, evidenzia l'eliminazione del limite temporale precedentemente previsto dalla normativa che disciplina tale materia. In tal modo ritiene che l'intervento si configuri come una misura stabile, di natura strutturale, la quale garantirà ai comuni interessati il conseguimento di vantaggi certi, anche tenuto conto del fatto che il processo di unione o fusione richiede anni. Evidenzia infine come la logica sottesa all'emendamento in esame, che mira a sostenere un processo di riordino e di maggiore efficienza dell'organizzazione amministrativa comunale, debba considerarsi sostanzialmente opposta al provvedimento dei cosiddetti «6 mila campanili».

Guido GUIDESI (LNA) esprime le proprie perplessità sul fatto, prospettato dal deputato Fanucci, che la misura di incentivazione contenuta nell'emendamento Fanucci 4.9, come riformulato, costituisca una scelta strategica in termini di maggiore efficienza della macchina amministrativa comunale. Evidenzia infatti come la fusione di comuni non comporti alcun

vantaggio né risparmio, atteso che nei comuni di piccole dimensioni gli amministratori non hanno alcun tornaconto e spesso anzi sopportano delle spese in proprio. Ritiene, viceversa, che, al fine di incentivare effettivamente i processi di riordino degli enti territoriali, vada garantito che gli uffici del Ministero dell'economia, del Ministero dell'interno e dell'ANCI, diversamente da quanto avvenuto in passato, valutino in maniera conforme le diverse fasi che compongono tali processi.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime perplessità rispetto sull'entusiasmo mostrato dal deputato Fanucci per la misura di incentivazione contenuta nell'emendamento 4.9, come riformulato. A tale proposito rammenta che la normativa in materia di riordino e semplificazione degli enti territoriali ha avuto, in passato, un andamento assolutamente instabile e poco lineare, così determinando un'obiettivo difficoltà di applicazione per i comuni interessati. Nel preannunciare la sua astensione dalla votazione sull'emendamento in esame, ritiene che la questione andrebbe impostata attraverso una logica premiale. In particolare, reputa che andrebbero valorizzati e premiati con adeguate risorse i comuni i quali abbiano prodotto sinergie e conseguito risparmi effettivi, valutabili attraverso i servizi effettivamente attivati. Auspica quindi che tale aspetto della questione possa essere utilmente chiarito nel prosieguo dell'esame del disegno legge di stabilità 2016.

Mauro GUERRA (PD), con riferimento alle considerazioni del deputato Alberto Giorgetti, rileva come la costruzione del sistema di riorganizzazione degli enti territoriali dovrà essere portata avanti fino a delineare un quadro normativo complessivo che ne disciplini i diversi aspetti. Ritiene infatti si tratti di un tema molto ampio, il quale va inserito nella riforma del sistema delle autonomie.

A tale riguardo ricorda inoltre che il meccanismo previsto dalla normativa vigente per il finanziamento delle unioni di comuni si fonda già sul criterio predominante del numero di funzioni effettivamente gestite in forma associata dai comuni.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che i deputati Ghizzoni e Marco Donati sottoscrivono l'emendamento Fanucci 4.9, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Fanucci 4.9, come riformulato (vedi allegato 1).

Roberto RAMPI (PD), con riferimento al suo emendamento 4.140, chiede al Governo di valutarne una riformulazione nel senso di limitare la portata dell'emendamento stesso, così che esso abbia un impatto finanziario inferiore. Nel rammentare infatti come il Governo abbia introdotto importanti agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico e teatrale, ritiene essenziale che tale settore produttivo non sia penalizzato attraverso una eccessiva tassazione degli spazi da utilizzare come sale cinematografiche e teatrali. Chiede quindi una nuova valutazione del Governo del suo emendamento 4.140, preannunciando altrimenti l'intenzione di ritirarlo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime la propria condivisione rispetto allo spirito dell'emendamento Rampi 4.140, ma conferma l'invito a ritirarlo, sottolineando come nel disegno di legge di stabilità 2016 il Governo sia già ampiamente intervenuto in materia di tassazione immobiliare sulle case adibite ad abitazione principale, nonché attraverso la riduzione della pressione fiscale gravante sugli investimenti effettuati dalle imprese. Ricorda inoltre che, come preannunciato dal Presidente del Consiglio, l'Esecutivo procederà a varare un intervento per il settore della cultura, con il quale saranno introdotte agevolazioni e incentivi a favore della promozione delle attività di impresa del settore.

Roberto RAMPI (PD) ritira il suo emendamento 4.140.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua prima firma 4.177 e sull'invito a presentare un ordine del giorno.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura di aver esaminato con attenzione la proposta dell'onorevole Crippa e dichiara che il Governo è in linea di massima favorevole ad un aumento del carico fiscale per le imprese titolari di piattaforme petrolifere, da realizzare però mediante lo strumento delle royalties. Si dichiara invece contrario alla proposta dell'onorevole Crippa, come attualmente formulata, volta ad assoggettare all'IMU le suddette piattaforme, ritenendola difficilmente praticabile. Invece ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento, suggerendo al deputato Crippa di presentare un ordine del giorno in Assemblea volto a prevedere ad un aumento del carico fiscale per le imprese titolari di piattaforme petrolifere mediante lo strumento delle royalties.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che la soluzione proposta dal rappresentante del Governo non garantisce il risultato che il Movimento 5 Stelle vorrebbe raggiungere, ossia quello di assicurare compensazioni ai territori nei quali si trovano le piattaforme petrolifere. Segnala che sono numerosi i contenziosi tra comuni e compagnie petrolifere in merito all'applicabilità dell'IMU alle piattaforme e che la norma proposta intende per l'appunto chiarire che le piattaforme sono impianti produttivi al pari di quelli posti sulla terraferma e come tali soggette all'imposta municipale sugli immobili. Conclude evidenziando che l'emendamento non comporta ovviamente oneri per la finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Crippa 4.177.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) ritira l'emendamento Vezzali 4.115.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), osservando che l'emendamento Sandra Savino 4.29 è volto all'introduzione di un sistema premiale in favore dei comuni virtuosi, come l'emendamento Guidesi 4.104, che è stato accantonato, chiede che anche l'emendamento Sandra Savino 4.29 possa essere accantonato.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, concorda con l'onorevole Alberto Giorgetti sull'accantonamento dell'emendamento Sandra Savino 4.29.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda a sua volta sull'accantonamento dell'emendamento Sandra Savino 4.29.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Sandra Savino 4.29 deve intendersi accantonato.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, per quanto riguarda la sezione 4-ter, avverte che l'emendamento 4-ter.1 resta accantonato in quanto la valutazione dei relatori e del Governo è sostanzialmente favorevole nel merito, mentre si sta cercando di riformularne la copertura finanziaria. Per quanto riguarda invece gli emendamenti relativi alla sezione 4-quater, esprime parere contrario sugli emendamenti Busin 4-quater.3 e Guidesi 4-quater.4, avvertendo che invece gli identici emendamenti Vignali 4-quater.9 e Marchi 4-quater.12 e l'emendamento Latronico 4-quater.17 rimangono accantonati. Per quanto riguarda la sezione 4-quinquies, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 4-quinquies.4.

Guido GUIDESI (LNA) illustra l'emendamento Busin 4-quater.3, del quale è cofirmatario, diretto a ridurre gli oneri a carico della clientela, connessi all'utilizzo di modalità informatiche nei

pagamenti. Osserva che la volontà di incentivare la diffusione di tale modalità di pagamento dovrebbe essere accompagnata da una riduzione dei costi nei confronti della clientela, poiché, in caso contrario, questa politica si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento degli istituti di moneta elettronica. Sottolinea infine l'assenza di oneri derivanti dall'emendamento.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Busin 4-quater.3, concordando con quanto evidenziato dal collega Guidesi in ordine all'ingiustificato arricchimento degli istituti di moneta elettronica. Conferma comunque il favore, già precedentemente espresso, per un ampliamento dei limiti all'uso del contante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 4-quater.3 e Guidesi 4-quater. 4. Approva quindi l'emendamento Schullian 4-quinquies.4 (vedi allegato 1).

Fabio MELILLI (PD), relatore, anche a nome del collega Tancredi, per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla sezione 4-sexies, esprime una valutazione favorevole sull'emendamento Paola Bragantini 4-sexies.7, riservandosi di proporre una riformulazione successivamente. Esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 4-sexies.17 e fa presente che l'emendamento De Girolamo 4-sexies.5, da discutere insieme con gli altri emendamenti in materia di calamità nell'ambito della sezione 26, rimane accantonato. Infine esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 4-sexies.6, a condizione che sia riformulato sostituendo la parola «affiliati» con la parola «affilianti» (vedi allegato 1).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4-sexies.17, che propone l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF per le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata inferiore a trenta giorni concluse tramite portali on line. Ritiene che le minori entrate derivanti dalla fissazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva in misura inferiore all'aliquota minima IRPEF saranno compensate dalla riduzione dell'evasione fiscale, che si realizzerà mediante la previsione di una trattenuta da effettuarsi da parte del gestore del portale on line. Si dichiara comunque disponibile a ritirare l'emendamento, auspicando che il Governo valuti eventualmente la misura per introdurla con un successivo provvedimento.

Il viceministro Enrico MORANDO si dichiara interessato alla proposta dell'onorevole Pesco, pur precisando che saranno necessari ulteriori approfondimenti, non compatibili con i tempi di esame della legge di stabilità, per accertare se la riduzione di gettito connessa all'agevolazione fiscale possa essere compensata dall'emersione di una maggiore base imponibile. Conferma pertanto l'invito al ritiro dell'emendamento.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 4-sexies.17.

Dario PARRINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori e dal Governo dell'emendamento Fanucci 4-sexies.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Fanucci 4-sexies.6, come riformulato (vedi allegato 1).

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, con riferimento agli emendamenti relativi alla sezione 5, avverte che restano accantonati gli emendamenti Guidesi 5.9 e 5.10, concernenti il tema della sicurezza, sul quale il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento. Restano altresì accantonati gli emendamenti Pagano 5.7 e Arlotti 5.14, in materia

di lavoratori stagionali, dei quali i relatori proporranno una riformulazione. Con riferimento agli emendamenti relativi alla sezione 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 6.77, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Restano accantonati gli emendamenti Librandi 6.54, Baldelli 6.19, Russo 6.36. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zaratti 6.75. Restano accantonati gli emendamenti Simonetti 6.31 e Baldelli 6.20, mentre il parere è contrario sull'emendamento Allasia 6.29. Restano accantonati gli identici emendamenti Vignali 6.56 e Petrini 6.57, mentre il parere è contrario sull'emendamento Da Villa 6.85. Resta accantonato l'emendamento De Girolamo 6.111. Esprime parere favorevole sull'emendamento Terzoni 6.97, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Formula un invito al ritiro dell'emendamento Fregolent 6.113. Avverte infine che resta accantonato l'emendamento Zanin 6.66.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori, precisando che i relatori e il Governo hanno chiesto l'accantonamento di tutti gli emendamenti attinenti al tema della sicurezza, riservandosi di presentare, in merito, una proposta emendativa complessiva che ne assorbirà diversi.

Tino IANNUZZI (PD) sottoscrive l'emendamento Borghi 6.77.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.77 proposta dai relatori e dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 6.77, come riformulato (vedi allegato 1).

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento Zaratti 6.75, interviene per precisare che è intenzione del Governo recepire il contenuto delle proposte emendative inerenti al tema dell'amianto, con particolare riferimento alle categorie di lavoratori particolarmente esposti alle emissioni di fibre di amianto che abbiano contratto gravi malattie ad esse correlate. Specifica, inoltre, che, in relazione agli immobili nei quali si registri presenza di amianto, sono già previste agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli edifici.

Giulio MARCON (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Zaratti 6.75, ritiene indifferibile e urgente affrontare il tema relativo agli interventi di bonifica dall'amianto, sostenendo contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Non accede, quindi, all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo e insiste per la votazione dell'emendamento Zaratti 6.75, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 6.75 e Allasia 6.29.

Marco DA VILLA (M5S), non comprendendo le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.85, specificando, in particolare, che esso è volto a favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico.

La Commissione respinge l'emendamento Da Villa 6.85.

Giulio MARCON (SI-SEL) dichiara fin da ora di voler sottoscrivere l'emendamento Terzoni 6.97, del quale i relatori hanno preannunciato una proposta di riformulazione.

Francesco BOCCIA, presidente, in considerazione del fatto che la riformulazione dell'emendamento Terzoni 6.97 non è stata ancora predisposta dai relatori e dal Governo, avverte

che, in assenza di obiezioni, l'emendamento medesimo deve intendersi accantonato e che l'emendamento Fregolent 6.113 è stato ritirato dai presentatori. Propone, quindi, di sospendere brevemente la seduta, prima di procedere all'esame delle proposte emendative relative alla sezione 7.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 16.15.

Rocco PALESE, presidente, avverte che la seduta riprenderà alle 16.30.

La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 16.45.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'eccessiva durata della sospensione, rilevando che, a fronte di comprensibili esigenze di istruttoria, sarebbe più opportuno riconvocare a orari prestabiliti la Commissione.

Francesco BOCCIA, presidente, fornisce rassicurazioni circa la ragionevolezza delle sospensioni dei lavori nel prosieguo dell'iter.

Avverte inoltre che il Governo ha presentato gli emendamenti 4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26, 33.424, 33.425, 44.61, 49.50, Tab.E.27, che sono in distribuzione (vedi allegato 2), fissando il termine per la presentazione dei subemendamenti a tali emendamenti per le ore 9.30 di domani.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alla sezione 7, esprime parere contrario sull'emendamento Galgano 7.17 e sugli identici emendamenti Abrignani 7.2 e Garofalo 7.4. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Pagano 7.16, Sammarco 7.19 e Saltamartini 7.9, avvertendo che gli ultimi due vertono sul credito d'imposta per le imprese del Sud e quindi, in caso di approvazione dell'emendamento 7.39 del Governo, dovrebbero considerarsi sostanzialmente assorbiti. Infine esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 7.6.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che sono in distribuzione i subemendamenti relativi all'emendamento 7.39 del Governo.

Al riguardo, avverte che sono inammissibili per carenza di compensazione i subemendamenti Russo 0.7.39.57, Galati 0.7.39.24, gli identici Zolezzi 0.7.39.9, Vignali 0.7.39.19 e Giampaolo Galli 0.7.39.28, nonché i subemendamenti Scotto 0.7.39.40, Bordo 0.7.39.42, Melilla 0.7.39.44, Riccardo Gallo 0.7.39.32, Riccardo Gallo 0.7.39.33, Vignali 0.7.39.20, Cominardi 0.7.39.2 e Galati 0.7.39.26.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sui subemendamenti Cariello 0.7.39.7, Cariello 0.7.39.15, Cariello 0.7.39.12, Ruocco 0.7.39.14, Ruocco 0.7.39.11, Alberti 0.7.39.13, Villarosa 0.7.39.5, Cariello 0.7.39.1, Palladino 0.7.39.35, Prestigiaco 0.7.39.64, Occhiuto 0.7.39.61, Russo 0.7.39.63, Russo 0.7.39.62, Marcon 0.7.39.38, Fantinati 0.7.39.3, Melilla 0.7.39.46, Riccardo Gallo 0.7.39.34, Saltamartini 0.7.39.47, Saltamartini 0.7.39.49, Saltamartini 0.7.39.48, Melilla 0.7.39.45, Ricciatti 0.7.39.39, Marcon 0.7.39.41, Prestigiaco 0.7.39.56, Melilla 0.7.39.43, Cariello 0.7.39.4, Caso 0.7.39.8, Russo 0.7.39.59, Occhiuto 0.7.39.60, Occhiuto 0.7.39.55, Latronico 0.7.39.51, Latronico 0.7.39.50, Galati 0.7.39.25, sugli identici subemendamenti Valeria Valente 0.7.39.52 e Marchi 0.7.39.53, nonché sugli emendamenti Prestigiaco 0.7.39.58, Cariello 0.7.39.10, Pagano 0.7.39.18, Gallinella 0.7.39.6 e Galati 0.7.39.54.

Inoltre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Pagano 0.7.39.16, Pagano 0.7.39.17, Palladino 0.7.39.36, Palladino 0.7.39.37, Fanucci 0.7.39.27, sugli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.22 e Giampaolo Galli 0.7.39.30.

Esprime infine parere favorevole sugli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.21 e Giampaolo Galli 0.7.39.29, sugli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.23 e Giampaolo Galli 0.7.39.31 e sull'emendamento 7.39 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 7.39 del Governo.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), intervenendo sull'emendamento Galgano 7.17, relativo agli investimenti in software per l'incremento della produttività, invita il Governo e i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione sull'opportunità dell'emendamento in esame e a modificare il parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ribadendo il parere contrario del Governo sull'emendamento Galgano 7.17, ricorda che l'argomento è già stato discusso approfonditamente.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Garofalo 7.14 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 7.17 e Abrignani 7.2.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che l'emendamento Pagano 7.16 è stato ritirato.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra il subemendamento 0.7.39.7 a sua prima firma, sottolineando che sarebbe stato più efficace utilizzare le risorse disponibili per una detassazione relativa all'IRAP e all'IMU piuttosto che per il credito d'imposta sugli investimenti, in quanto le imprese non hanno fondi da investire in beni strumentali. Ritiene, al riguardo, che la misura proposta dal Governo sia meramente propagandistica. Chiede, altresì, che il Governo motivi il parere contrario al suo subemendamento 0.7.39.7 attraverso una relazione tecnica.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara la propria delusione rispetto alla misura proposta dal Governo, ritenendola insufficiente a causa dei vincoli per la classificazione delle aziende e a causa delle poche risorse stanziare. Sottolinea che le risorse europee devono essere spese e devono essere spese in modo adeguato. Al riguardo, porta l'esempio del settore sanitario, sostenendo che, qualora le regioni non adempiano ai propri compiti, lo Stato deve intervenire attraverso il potere sostitutivo. Sostiene, altresì, che la misura proposta dal Governo non è sufficiente, in quanto occorre un intervento organico sulla programmazione. Riconosce la buona volontà del Governo, ma ritiene che questo sia stato impossibilitato ad agire da parte di strutture amministrative che non hanno svolto correttamente il proprio dovere.

Francesco BOCCIA, presidente, visto l'elevato numero degli iscritti a parlare, invita i gruppi a considerare la discussione sul subemendamento Cariello 0.7.39.7 come l'occasione per svolgere un ampio dibattito sul tema del Mezzogiorno.

Maino MARCHI (PD) dichiara che il disegno di legge di stabilità proposto dal Governo segna un salto di qualità in favore del Mezzogiorno, soprattutto dal punto di vista degli investimenti. Ricorda che una misura simile a quella proposta dal Governo fu varata dal secondo Governo Prodi ed ebbe successo. Ribadisce che, anche se oggi le condizioni sono cambiate, la misura proposta nell'emendamento del Governo resta valida. Ritene, quindi, che la misura proposta dal Governo

possa incentivare la ripresa degli investimenti da parte delle imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Giudica, inoltre, positiva la decontribuzione prevista per le assunzioni a tempo indeterminato, pur non escludendo la possibilità che siano svolti interventi più dettagliati al riguardo, a seguito di una precisa ricognizione delle risorse disponibili. Non condivide, poi, le pessimistiche considerazioni svolte dall'onorevole Palese circa l'impiego dei fondi strutturali europei, che, al contrario, a suo avviso è considerevolmente aumentato negli ultimi anni. Nella consapevolezza che i subemendamenti presentati contengano proposte alternative rispetto a quelle delineate dal Governo, frutto di differenti scelte politiche, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 7.39 del Governo.

Carla RUOCCO (M5S) stigmatizza l'atteggiamento di totale disinteresse del Governo nei confronti della catastrofica situazione di povertà e di disoccupazione dilagante che attualmente caratterizza il Mezzogiorno. Ritiene che il Governo non abbia predisposto, come invece più volte annunciato, un serio piano industriale ed economico, che, stimolando gli investimenti, potrebbe consentire di rilanciare settori produttivi che oggi attraversano un momento di grande crisi nelle aree meridionali del Paese.

Giulio MARCON (SI-SEL) evidenzia come le misure previste dai subemendamenti presentati dai colleghi del suo gruppo, sulle quali il Governo ha espresso parere contrario, possano realmente consentire di avviare una virtuosa politica industriale a favore del Mezzogiorno d'Italia. Ritiene, infatti, insufficiente la misura del credito d'imposta, che, a suo avviso, ove non accompagnata da un serio masterplan per gli investimenti, non può fungere da stimolo per il rilancio dei settori in crisi. Ritiene, quindi, che l'emendamento del Governo, tanto atteso da tutto il mondo produttivo, non appare risolutivo delle enormi difficoltà in cui versa il Mezzogiorno d'Italia, per il quale sarebbero invece necessarie politiche pubbliche strutturali, le sole in grado di stimolare anche gli investimenti privati, atteso che le agevolazioni fiscali proposte dal Governo si rivelano meri strumenti assistenziali per le imprese.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) rileva come, a fronte di una lunga attesa e di elevate aspettative da parte del tessuto produttivo del Paese, alimentate dalle «altisonanti» dichiarazioni ufficiali del Presidente del Consiglio, il Governo si sia limitato a delineare misure, come quella del credito d'imposta, insufficienti a stimolare la ripresa produttiva e il rilancio dell'economia nel Mezzogiorno d'Italia, nonché a innescare una complessiva strategia di sviluppo del Paese, che, quindi, rimane deluso per le soluzioni politiche proposte dal Governo. Ritiene, al contrario, che solo una compiuta individuazione delle priorità possa consentire di rilanciare la crescita, stimolando anche il ricambio generazionale. Con riferimento, poi, all'impiego dei fondi strutturali europei e all'Agenzia nazionale per la coesione territoriale, sottolinea la necessità di promuovere la responsabilizzazione della classe politica regionale. Esprime, quindi, un giudizio fortemente negativo sulla risposta del Governo alle citate aspettative, che rimangono disattese, a fronte di dichiarazioni e proclami annunciati. Preannuncia, quindi, il parere contrario del suo gruppo sull'emendamento 7.39 del Governo.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) intende sottoporre all'attenzione dei colleghi la superficialità e il profondo disinteresse con cui i membri della maggioranza e il Governo stanno affrontando la discussione in Commissione. Dopo aver stigmatizzato l'accantonamento di innumerevoli subemendamenti contenenti proposte realmente alternative, ritiene che il Governo continui a disattendere le reali istanze e necessità del Paese. Condivide le osservazioni dei colleghi in ordine alla necessità di una seria politica di investimenti per rilanciare una zona del Paese a suo avviso a rischio di «desertificazione» industriale, a favore della quale, invece, il Governo propone una manovra finanziata in deficit, senza destinare alcuna specifica risorsa aggiuntiva. Evidenzia, quindi, che i fondi strutturali europei, lungi dall'essere utilizzati per il finanziamento del credito

d'imposta, dovrebbero essere impiegati per un serio piano infrastrutturale, simbolo di civiltà, che è stato più volte annunciato dal Ministro Delrio, ma che non è mai stato predisposto. Nel considerare, altresì, insufficienti la misura della decontribuzione proposta dal Governo, nonché le risorse previste per sopperire ai danni derivanti dagli eventi calamitosi – che, anzi, costituiscono un atto dovuto –, si dichiara profondamente indignata per la scarsa attenzione prestata dal Governo nei confronti del Mezzogiorno. Lamentando, infine, che all'Agenzia nazionale per la coesione territoriale non siano stati attribuiti i necessari poteri, auspica che, in futuro, il Governo prosegua nell'azione, inaugurata dal Governo Berlusconi, di recupero delle risorse «liberate», da vincolare a finalità specifiche delle regioni interessate.

Riccardo NUTI (M5S) rileva che, su 258 comuni sciolti per mafia in Italia, ben 251 sono al Sud. Si tratta di comuni amministrati da partiti di centrosinistra, centrodestra o da liste civiche ad essi collegate. Ricorda che i sindaci che, sulla base di una legge non applicata, sarebbero incandidabili, al Sud possono, non solo ricandidarsi, ma anche essere rieletti. Lo stesso accade per i presidenti delle regioni e cita, a tale proposito, i casi di Cuffaro e di Lombardo, presidenti della Regione siciliana condannati per reati legati alla mafia e appoggiati dagli stessi partiti che ora appoggiano il presidente Crocetta. Evidenzia come la stessa situazione si ripeta anche in Calabria, Puglia e Campania. Segnala poi la vicenda dell'azienda Tecnis Spa di Catania che, pur essendo coinvolta nello scandalo dell'Anas, continua ad aggiudicarsi appalti per costruire strade, che crollano appena inaugurate. Osserva, a tale proposito, che i cittadini del Sud hanno difficoltà a spostarsi, non solo per le strade continuamente interrotte, ma anche per la situazione intollerabile delle ferrovie, nelle quali i partiti di centrosinistra e di centrodestra non hanno mai investito. Si tratta di una situazione che perdura da anni. Denuncia quindi lo scandalo del mancato utilizzo dei fondi europei, di cui sono responsabili gli stessi partiti che, inutilmente, cambiano nome ma che continuano a aggravare lo sfascio di quei territori. Ritiene che anche l'idea di investire nella costruzione del ponte sullo stretto di Messina sia strumentale alla possibilità di continuare a finanziare la mafia e i progettisti, senza una reale volontà di portarne a termine la costruzione. Ricorda poi le assunzioni clientelari in Calabria e in Sicilia di lavoratori precari, come per esempio i forestali, che tengono sotto controllo quei territori. Per tale ragione, a suo avviso, i partiti sono contrari all'introduzione in Italia del reddito di cittadinanza, uno strumento che sottrarrebbe i cittadini più deboli al ricatto delle loro clientele. Dopo aver rilevato che anche la Campania ha vissuto e vive la situazione descritta, conclude affermando la necessità di un ricambio profondo nella classe politica del Sud per permettere a tali territori una vera rinascita.

Stefania COVELLO (PD), entrando nel merito dell'emendamento del Governo 7.39, ricorda che esso segna un cambiamento di rotta rispetto al passato, in quanto i precedenti governi di centrodestra, non solo non hanno investito nel Mezzogiorno, ma hanno addirittura distratto i fondi FAS destinati al Sud per il pagamento delle multe per le quote latte: ciò ha comportato anche l'apertura di una procedura di infrazione, le cui conseguenze economiche ricadono su tutti i cittadini. L'assenza di interventi da parte dei Governi precedenti è dimostrata dai dati forniti dallo Svimez lo scorso agosto, dai quali risulta che nel meridione d'Italia non è cambiato nulla da venti anni. Evidenzia come il Governo Renzi abbia seguito una strada diversa, con l'adozione di un masterplan che raccoglie 15 progetti che coinvolgono le regioni e le città metropolitane. Il segno che è in atto un profondo rinnovamento è anche dato dal totale impegno dei fondi europei, il cui tasso di utilizzo era fermo al 15 per cento. L'Italia è, pertanto, di nuovo credibile. Cita tutti gli interventi che il Governo Renzi ha adottato in favore del Sud, quali i provvedimenti per la Terra dei fuochi, per l'Ilva, per Bagnoli e per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Sottolinea che gli ultimi dati statistici segnano una seppur timida inversione di tendenza, che orgogliosamente rivendica al Governo Renzi. Riconosce il carattere espansivo del disegno di legge di stabilità, in quanto le pur limitate risorse sono destinate soprattutto al Sud. A suo avviso, il credito di imposta introdotto dall'emendamento 7.39 del Governo costituisce un'opportunità per il Sud, essendo uno strumento

che si è dimostrato molto utile in altri territori italiani. È una misura pluriennale e non limitata al 2016, che si affianca alle altre misure adottate dal Governo Renzi nel disegno di legge in esame, come la decontribuzione, per le quali si attende la risposta della Commissione europea. Conclude rilevando che l'impegno del Governo per la rinascita del Mezzogiorno è dimostrato anche dai numerosi tavoli di confronto per la risoluzione delle crisi aziendali, molte delle quali sono state in tal modo risolte.

Raffaello VIGNALI (AP) dichiara di apprezzare l'impostazione data dal Governo all'emendamento 7.39, che fa la sintesi del dibattito avviatosi fin da questa estate. Rileva che la misura introdotta dall'emendamento si inserisce in un quadro in miglioramento, come dimostrano gli ultimi dati statistici. Riconosce che sarebbe stato preferibile ridurre la pressione fiscale che grava sulle imprese ma, essendo limitate le risorse, è stato necessario operare scelte selettive. L'emendamento del Governo sostiene l'innovazione e il capitale umano, che sono i due fattori principali della crescita. Il credito di imposta proposto dal Governo presenta, a suo avviso, numerosi lati positivi. Innanzitutto, premia chi ha già fatto l'investimento e non chi promette di farlo. Poi, elimina la discrezionalità e l'intermediazione della politica e della pubblica amministrazione. È di rapida applicazione, in quanto è automatico e, soprattutto, premia chi non opera in nero. L'emendamento segna il cambiamento del metodo del Governo, dimostrando che la crescita non si realizza soltanto con investimenti pubblici e con elementi esogeni. Il Governo ha, infatti, scelto di coinvolgere gli straordinari imprenditori del Sud, in grado di evitare il depauperamento del capitale umano del meridione mediante il coinvolgimento dei giovani più brillanti che, in assenza di provvedimenti incisivi, non avrebbero altra strada che l'emigrazione. Manifesta apprezzamento per la scelta del Governo di prevedere una maggiore premialità per le piccole e medie imprese che rappresentano uno strumento atto a favorire la crescita.

Nel ricordare che nel Mezzogiorno vi sono stati importanti interventi pubblici, seppure non sempre efficaci a causa di tempi troppo lunghi di realizzazione o dell'inerzia a livello locale, sottolinea che è illusorio non favorire soprattutto l'intervento privato, considerato che non ci si muove in una realtà di deserto produttivo. Ricorda, infatti, che al Sud è presente una classe imprenditoriale su cui l'attuale maggioranza intende puntare e si dice convinto che i risultati che si otterranno confermeranno la bontà degli interventi proposti.

Arturo SCOTTO (SI-SEL) ritiene preziosa e importante una discussione sul pacchetto di misure previste per il Sud, pur lamentando che alcuni degli interventi sinora svolti hanno avuto più l'impostazione di un comizio che quello di un confronto.

Ricorda i dati inquietanti che emergono dall'ultimo rapporto Svimez, da cui si evince la grave crisi sociale, economica e demografica del Mezzogiorno, per certi aspetti più preoccupante della attuale realtà in Grecia. Richiama, inoltre, i dati di altre ricerche relative a una quota consistente di abbandono degli studi universitari.

Sottolinea che avrebbe auspicato misure diverse da quelle adottate, con una maggiore qualificazione degli interventi per progetti innovativi, a cominciare da quelli relativi alle energie rinnovabili, e con la previsione dell'esclusione dei contributi per imprese che in anni recenti hanno delocalizzato la produzione. Richiamando il giudizio articolato della sua parte politica in relazione agli sgravi contributivi concessi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ne auspica una prosecuzione per le aree depresse, oggetto anche di una proposta emendativa presentata dal suo gruppo. Segnala poi un subemendamento presentato dal suo gruppo che richiama la scelta effettuata dal primo Governo Prodi di destinare al Mezzogiorno il 45 per cento degli investimenti pubblici, ripristinando un principio che ha caratterizzato una stagione positiva.

In risposta agli interventi dei colleghi del Movimento 5 Stelle, ricorda che alcune regioni, a partire dalla Puglia e dalla Basilicata, sono riuscite ad utilizzare con successo i fondi europei. Nel sottolineare la necessità di una maggiore programmazione degli interventi, ricorda altre due proposte emendative presentate dal suo gruppo in materia di riqualificazione del masterplan per il

Sud e di piano per il lavoro, invitando il collega Vignali a non nutrire un eccessivo ottimismo in relazione alla possibilità di sviluppare la crescita con le sole risorse dei privati.

Carlo DELL'ARINGA (PD) condivide le considerazioni del collega Scotto sull'opportunità di discutere il merito delle questioni e di evitare toni da comizio, così come condivide il richiamo ai dati impressionanti sulla perdita di prodotto e occupazione che hanno aumentato il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

Evidenzia che, per invertire la tendenza, è necessaria una ripresa occupazionale, obiettivo a cui tende l'emendamento presentato dal Governo. Ricorda che iniziano a vedersi i risultati dei recenti interventi normativi di defiscalizzazione anche in alcune regioni del meridione, come la Puglia e la Campania, con l'eccezione della Sicilia. Ritiene necessario introdurre una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, cercando di superare i probabili ostacoli che si determineranno in sede europea. Invita quindi a sostenere e stimolare il Governo per un'azione in tal senso, rafforzando in tal modo i risultati positivi che iniziano a delinearsi per il 2015.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) osserva che con l'emendamento 7.39 del Governo si affronta un tema ambizioso e complicato, pur rilevando in maniera critica che si utilizzano risorse già destinate ad interventi per il Mezzogiorno. Per sottolineare la gravità della situazione ricorda, a titolo esemplificativo, che la sua regione, la Basilicata, ha visto la riduzione del 16 per cento del PIL in un quinquennio, con conseguente smantellamento del sistema produttivo.

Sottolinea che lo squilibrio strutturale è in aumento per tutto il Sud e che appare quindi necessario rivedere le modalità di utilizzazione delle risorse, a cominciare da quelle europee. In relazione ai contenuti specifici dell'emendamento 7.39 del Governo, osserva che il meccanismo del credito d'imposta non permette una selettività degli interventi e ricorda che, per assicurare la crescita del Mezzogiorno, bisogna sostenere un sistema produttivo avanzato in grado di raccogliere le sfide contemporanee. In quest'ottica andrebbero incentivate l'imprenditoria giovanile e le start up. In conclusione, auspica l'adozione di misure concrete e invita a evitare annunci propagandistici come talvolta ha fatto il Presidente del Consiglio Renzi.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene doveroso un intervento del Governo in questa fase del dibattito, ricordando in primo luogo che la riduzione del 10 per cento del reddito e del 9 per cento del prodotto interno lordo nel periodo 2008-2014 è testimonianza della più grave fase di recessione dall'Unità d'Italia. Ricorda che, oltre a una sensibile caduta dei consumi, si è registrato un crollo degli investimenti. Nel segnalare che gli investimenti fanno parte della domanda aggregata ma agiscono anche sul piano dell'offerta, osserva che un incentivo ad essi può rappresentare un momento di unità tra coloro che possono essere definiti «domandisti» e coloro che possono definirsi «offertaisti».

Sottolinea che per il Paese è fondamentale attivare la crescita del Mezzogiorno che, in ragione degli attuali ritardi nello sviluppo di tale area, potrebbe realizzarsi più rapidamente. Appare, a suo avviso, cruciale uno sviluppo degli investimenti sia pubblici che privati. Ricorda che nel Mezzogiorno vi è stata una sensibile crescita degli investimenti tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, a seguito dell'introduzione del credito d'imposta automatico da parte del secondo Governo Prodi, ma che poi questo flusso è stato interrotto con le misure adottate, dopo le elezioni, dal Governo di centrodestra. Segnala che la scelta allora adottata di superare il meccanismo automatico del credito di imposta, sostituito da un processo di valutazione pubblica, ha di fatto fortemente disincentivato gli investimenti.

Rileva dunque la necessità di tornare alla previsione dell'automatismo nell'applicazione del credito di imposta affinché si generi una ripresa duratura accompagnata da una immediata ripresa occupazionale, e che per tale motivo il Governo ha ritenuto opportuno fare sì, anche per evitare errori compiuti nel passato, che ad esso le imprese possano ricorrere senza bisogno di alcuna «intermediazione», ma con una semplice comunicazione. Osserva altresì l'importanza di aver

previsto, per la prima volta dall'Unità d'Italia, un meccanismo di disparità di opportunità a favore del Mezzogiorno, che può essere in grado di far incrementare gli investimenti produttivi, anche alla luce del fatto che è distribuito su un ampio arco temporale.

Nel manifestare quindi stupore in merito alla circostanza che i gruppi politici che hanno presentato proposte emendative di segno esattamente corrispondente a quella governativa abbiano poi giudicato la stessa non condivisibile, evidenzia altresì che l'obiezione manifestata dall'onorevole Prestigiacomò sul fatto che l'intervento previsto dal Governo possa costituire paradossalmente un disincentivo agli investimenti per le imprese poiché previsto dal 2017, non può essere condivisa, in quanto non si può applicare la decontribuzione aggiuntiva già nel 2016 a causa della necessità della previa comunicazione alle competenti istituzioni comunitarie.

Chiarisce inoltre i motivi del parere contrario espresso sulla proposta alternativa presentata in merito dal Movimento 5 Stelle, giudicando il meccanismo che agisce dal lato del patrimonio delle imprese di scarsa efficacia rispetto a quello che agisce dal lato della decontribuzione.

Pone altresì in rilievo l'importanza della previsione di un'ulteriore discriminante positiva a favore delle donne nelle imprese del Meridione, osservando come si tratti di una misura orientata a difendere l'occupazione femminile nel Sud.

Nel ribadire, infine, il rilievo delle misure adottate dal Governo in materia di decontribuzione e credito di imposta, fa notare come il ritardo determinatosi alla ripresa dei lavori pomeridiani è stato dettato dalla necessità di dover prendere visione dei subemendamenti presentati all'emendamento 7.39 del Governo.

Edoardo FANUCCI (PD), presidente, si associa alle considerazioni circa il valore positivo del dibattito in corso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cariello 0.7.39.7, 0.7.39.15 e 0.7.39.12, Ruocco 0.7.39.14 e 0.7.39.11, Alberti 0.7.39.13, Villarosa 0.7.39.5, Cariello 0.7.39.1, Palladino 0.7.39.35, Prestigiacomò 0.7.39.64, Occhiuto 0.7.39.61, Russo 0.7.39.63 e 0.7.39.62, Marcon 0.7.39.38, Fantinati 0.7.39.3, Melilla 0.7.39.46 e Riccardo Gallo 0.7.39.34.

Edoardo FANUCCI (PD), presidente, avverte che è stato presentato il subemendamento 0.7.39.65 dei relatori (vedi allegato 1) che risulta ammissibile.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, illustra le finalità del subemendamento 0.7.39.65, volte a preservare l'impianto normativo come impostato dal Governo da possibili rilievi in sede di Unione europea, raccomandandone l'approvazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento 0.7.39.65 dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), prendendo atto del subemendamento dei relatori, auspica un ripensamento degli stessi relatori e del Governo in merito al parere contrario espresso su un suo subemendamento di analogo tenore.

Rocco PALESE (Misto-CR) invita il Governo ad effettuare un'ulteriore verifica sulla compatibilità delle misure introdotte con il subemendamento 0.7.39.65, con particolare riferimento ai piani di sviluppo rurale.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura il deputato Palese che tale verifica è già stata effettuata. Replicando quindi alle osservazioni della deputata Saltamartini, chiarisce le motivazioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa presentata dalla stessa deputata Saltamartini, evidenziandone la diversa portata rispetto a quella testé presentata dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce l'importanza di evitare eccezioni da parte degli organismi comunitari sulla compatibilità delle misure che vengono introdotte.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, ritiene che sia importante non compromettere l'impianto normativo del provvedimento.

La Commissione approva il subemendamento 0.7.39.65 dei relatori (vedi allegato 1). Con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Saltamartini 0.7.39.47, 0.7.39.49 e 0.7.39.48, Melilla 0.7.39.45, Ricciatti 0.7.39.39, Marcon 0.7.39.41, Prestigiaco 0.7.39.56 e Melilla 0.7.39.43.

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che i subemendamenti Pagano 0.7.39.16 e 0.7.39.17 e Palladino 0.7.39.36 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Cariello 0.7.39.4. Approva quindi gli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.21 e Giampaolo Galli 0.7.39.29.

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che il subemendamento Palladino 0.7.39.37 risulta assorbito dall'approvazione degli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.21 e Giampaolo Galli 0.7.39.29 e che gli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.22 e Giampaolo Galli 0.7.39.30 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Caso 0.7.39.8, Russo 0.7.39.59, Occhiuto 0.7.39.60 e 0.7.39.55, Latronico 0.7.39.51 e 0.7.39.50.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, modificando parzialmente il parere precedentemente espresso, propone, anche a nome del collega Melilli, una riformulazione degli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.23 e Giampaolo Galli 0.7.39.31, nel senso di sostituire le parole: « 30 giugno» con le parole: «31 marzo» (vedi allegato 1).

Giampaolo GALLI (PD) e Raffaello VIGNALI (AP) accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) e Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrivono il subemendamento Vignali 0.7.39.23, come riformulato.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive, a nome del suo gruppo, il subemendamento Giampaolo Galli 0.7.39.31, come riformulato.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.23 e Giampaolo Galli 0.7.39.31, come riformulati (vedi allegato 1). Respinge quindi il subemendamento Galati 0.7.39.25. Approva poi gli identici subemendamenti Valeria Valente 0.7.39.52 e Marchi 0.7.39.53 (vedi allegato 1). Respinge quindi i subemendamenti Prestigiaco 0.7.39.58 e Ruocco 0.7.39.10.

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che i subemendamenti Pagano 0.7.39.18, Gallinella 0.7.39.6 e Fanucci 0.7.39.27 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Galati 0.7.39.54. Approva quindi l'emendamento 7.39 del Governo, nel testo risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato 1).

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che l'emendamento Sammarco 7.19 è stato ritirato.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'emendamento 7.6 a sua prima firma, relativo al finanziamento dei lavori delle tangenziali di Varese e di Como e finalizzato all'eliminazione del pedaggio relativo alle due tangenziali. Ricorda che queste sono le uniche due tangenziali in Italia sottoposte a pedaggio e che, per quanto riguarda la tangenziale di Como, che è interessata da un elevato traffico diretto all'Autostrada dei Laghi, si paga un pedaggio di 60 centesimi di euro per percorrere un tratto di 2,4 chilometri. Chiede, dunque, ai deputati comaschi e varesini di votare a favore del suo emendamento, prendendo atto del fatto che le trattative con il Governo e con i relatori non hanno portato ad alcun esito di positivo, non avendo essi la volontà di risolvere la questione.

Mauro GUERRA (PD), in quanto deputato eletto nella provincia di Como, si assume la responsabilità politica di votare contro l'emendamento Molteni 7.6 e ricorda come il problema deriva dalla scelta del project financing. Riconosce che il costo del pedaggio è elevato, ma ricorda che il Ministro Delrio si è impegnato a risolvere la questione e che è in corso un monitoraggio della situazione. Sottolinea che il problema va affrontato seriamente e non in modo propagandistico.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Molteni 7.6 a nome del gruppo Forza Italia e sottolinea che le scelte di finanziamento delle opere, effettuate dalle regioni, sono state avallate anche dal CIPE e che riguardano anche altre regioni, come, ad esempio, il Veneto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 7.6 e Saltamartini 7.9.

Francesco CARRIERO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una maggiore attenzione da parte della Commissione in quanto, da notizie di stampa, sembrerebbe che sia in corso una trattativa tra il Viceministro Morando e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzata alla presentazione di un emendamento, a firma dei relatori, volto a recuperare il cosiddetto «tesoretto Federconsorzi».

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla prosecuzione dei lavori.

Edoardo FANUCCI, presidente, afferma che, in base ad accordi intercorsi tra i gruppi, i lavori dovrebbero terminare indicativamente intorno alle 21.

La Commissione passa a esaminare le proposte emendative riferite alla sezione 8.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, ribadisce l'accantonamento delle proposte emendative relative alla sezione 8. Con riferimento alla sezione 9, ribadisce la richiesta di accantonamento dell'emendamento Sanga 9.44 e dell'emendamento Scanu 9.126, relativo alla sicurezza, sulla quale dovrebbe essere presentato un emendamento del Governo. Invita al ritiro degli identici emendamenti Palese 9.91 e Vico 9.93 che risultano sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 7.39 del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Monchiero 9.77, purché sia riformulato nel senso di espungere la parte consequenziale, relativa alle coperture (vedi allegato 1). Fa presente che rimangono accantonati l'emendamento Latronico 9.151, relativo alle società sportive professionistiche, e l'emendamento Rabino 9.70. Esprime parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 9.150. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vecchio 9.74, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Vecchio 9.76, Fantinati

9.103 e Francesco Sanna 9.47. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Francesco Sanna 9.108 e sugli identici emendamenti Vignali 9.54 e Taranto 9.83.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maino MARCHI (PD) evidenzia che l'emendamento Vecchio 9.74, sul quale i relatori hanno proposto una riformulazione, presenta un contenuto analogo all'emendamento Parrini 50-bis.38, al quale dovrebbe quindi estendersi la proposta di riformulazione dei relatori.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il deputato Marchi. Precisa poi che l'emendamento Monchiero 9.77, così come riformulato, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, non reca più la parte consequenziale, poiché non necessitano di copertura finanziaria.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) accetta la riformulazione dell'emendamento Vecchio 9.74, di cui è cofirmatario, proposta dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Vecchio 9.74, come riformulato.

Dario PARRINI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 50-bis.38, proposta dai relatori.

Mattia FANTINATI (M5S) rileva che anche una sua proposta emendativa incidente sulla analoga tematica dell'emendamento Monchiero 9.77 è stata accantonata.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che l'emendamento Monchiero 9.77 e l'emendamento richiamato dal deputato Fantinati non sono assimilabili in quanto presentano una diversa platea di destinatari.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che dal ragionamento svolto dal Viceministro Morando si possa dedurre che l'emendamento Monchiero 9.77 sia microsettoriale. Chiede, quindi, che anche l'emendamento Monchiero 9.77 sia accantonato.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, osserva che l'emendamento richiamato dal deputato Fantinati è stato accantonato proprio per svolgere ulteriori approfondimenti. Rileva, poi, come la Ragioneria generale dello Stato abbia ritenuto che l'emendamento Vecchio 9.74 non comporti effetti apprezzabili in termini di gettito e quindi non necessiti di copertura finanziaria.

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Palese 9.91 e Vico 9.93.

La Commissione approva l'emendamento Monchiero 9.77 , come riformulato (vedi allegato 1).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra la sua proposta emendativa 9.150, chiedendo ai relatori e al rappresentante del Governo di modificare in senso favorevole il parere contrario sulla stessa.

La Commissione respinge l'emendamento Alberto Giorgetti 9.150. Approva poi gli identici emendamenti Vecchio 9.74 e Parrini 50-bis.38, come riformulati (vedi allegato 1).

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che l'emendamento Francesco Sanna 9.108 e gli identici emendamenti Vignali 9.54 e Taranto 9.83 sono stati ritirati.

La Commissione passa a esaminare le restanti proposte emendative riferite alla sezione 9-bis.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 9-bis, esprime parere favorevole sull'emendamento Vecchio 9-bis.7, subordinatamente a una sua riformulazione che prevede l'espunzione dallo stesso del comma 70-ter (vedi allegato 1).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Vecchio 9-bis.7, come riformulato (vedi allegato 1).

La Commissione passa a esaminare le restanti proposte emendative riferite alla sezione 10.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 10, fa presente che rimangono accantonati i restanti emendamenti relativi alla predetta sezione.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 10-bis, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 10-bis.1. Fa presente che rimangono accantonati gli identici emendamenti Pagano 10-bis.6, Meta 10-bis.17, Boccadutri 10-bis.19, Pagano 10-bis.7 e Peluffo 10-bis.18.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 10-bis.1 (vedi allegato 1).

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 11, invita al ritiro degli emendamenti D'Attorre 11.50, Sammarco 11.27, Prestigiaco 11.20, Carfagna 11.21 e Valeria Valente 11.38, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 7.39 del Governo. Invita altresì al ritiro degli emendamenti Prestigiaco 11.18, Tino Iannuzzi 11.72, Covello 11.34 e Della Valle 11.57, facendo presente che rimane accantonato l'emendamento Castricone 11.61.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori. Precisa che l'invito al ritiro per l'emendamento Tino Iannuzzi 11.72 è motivato dal fatto che non ci sono le condizioni per disporre immediatamente l'intervento ivi indicato a sostegno dell'autoimpiego. Dopo aver ricordato che tale misura ha dato comunque risultati positivi nel 2015, ritiene che la stessa si possa rinnovare attraverso specifici piani approvati in sede di CIPE.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede – come prospettato da alcune notizie di stampa – se il contenuto del cosiddetto «decreto ILVA», trasferito alla Camera, sarà inserito nel disegno di legge di stabilità in esame. Avverte che il suo gruppo è profondamente contrario a tale eventualità.

Edoardo FANUCCI, presidente, auspica che nel presente disegno di legge di stabilità non siano inserite ulteriori materie nuove rispetto a quelle già in discussione.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara di non avere alcuna cognizione in merito all'eventualità prospettata dal deputato Crippa.

Giulio MARCON (SI-SEL) interviene, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento D'Attorre 11.50, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 11.50.

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che l'emendamento Sammarco 11.27 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prestigiacomò 11.20 e Carfagna 11.21.

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che l'emendamento Valeria Valente 11.38 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomò 11.18.

Tino IANNUZZI (PD) prende atto della volontà e dell'impegno manifestati dal Viceministro Morando di rifinanziare gli incentivi per l'autoimpiego e per la piccola imprenditorialità giovanile con una prossima deliberazione del CIPE. Evidenzia, come ha riconosciuto anche il Viceministro, che si tratta di una misura che ha funzionato molto bene in tutti questi anni, favorendo la nascita di tante valide piccole imprese che hanno retto e vinto la sfida del mercato e della competizione, favorendo altresì la creazione di tanti nuovi posti di lavoro stabili e permanenti, soprattutto per giovani e donne disoccupati. Preannuncia, quindi, che continuerà ad attivarsi e a vigilare affinché rapidamente sia adottata nel 2016 la delibera CIPE di rifinanziamento, considerato che anche in passato il CIPE, con i fondi del Ministero dello sviluppo economico, ha finanziato questi utili e positivi incentivi. Ritira quindi il suo emendamento 11.72.

Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che l'emendamento Covello 11.34 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Della Valle 11.57.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 12, fa presente che rimangono accantonati l'emendamento Pizzolante 12.20 e gli identici emendamenti Simonetti 12.19, Di Salvo 12.57 e 12.112 della XI Commissione. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Carfagna 12.25, Prestigiacomò 12.26 e 12.27.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carfagna 12.25, Prestigiacomò 12.26 e 12.27.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alla sezione 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 13.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maino MARCHI (PD), nell'illustrare l'emendamento Ferranti 13.3, che affronta il tema delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, oggetto di un progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, fa presente che esso è volto ad accelerare gli interventi in esso previsti e a permettere la continuità produttiva di tali imprese.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) esprime sorpresa per l'entità delle risorse in esso previste, pari a 10 milioni di euro, a suo giudizio ingente e chiede chiarimenti al riguardo.

Maino MARCHI (PD) fa presente che le risorse confluiranno in parte nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed in parte nel Fondo per la crescita sostenibile, con l'esigenza, appunto, di assicurare continuità produttiva alle imprese confiscate alla criminalità organizzata.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 13.3 (vedi allegato 1).

Fabio MELILLI (PD), relatore, anche a nome del collega Tancredi, con riferimento alla sezione 14, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Barbanti 14.32 e, con riferimento alla sezione 14-bis, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Di Salvo 14-bis.8.

Con riferimento alla sezione 14, fa presente che rimane accantonato l'emendamento Ghizzoni 15.10, sul quale è in corso un approfondimento, ai fini di una riformulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vico 15.18 e Santerini 15.16. Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Laforgia 15.38 e Capua 15.8, sui quali è in corso un approfondimento ai fini di una riformulazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 15.11, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato 1).

Con riferimento alla sezione 16, fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Rocchi 16.117 e gli identici emendamenti Ferrari 16.99 e 16.289 della I Commissione, sui quali è in corso un approfondimento ai fini di una riformulazione. Invita i presentatori al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Dellai 16.214 e Alfreider 16.240, nonché degli identici emendamenti Dellai 16.216 e Alfreider 16.239. Fa presente che rimangono accantonati gli identici emendamenti Dellai 16.213 e Alfreider 16.238, nonché l'emendamento Carocci 16.115, che risulterebbe assorbito dalla proposta di riformulazione alla quale i relatori stanno lavorando insieme al Governo degli identici emendamenti Ferrari 16.99 e 16.289 della I Commissione. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 16.290 della III Commissione e Quartapelle Procopio 16.245. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pes 16.102, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato 1). Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Marchi 16.2, sul quale è in corso un approfondimento ai fini di una riformulazione, Campana 16.65 e Marchi 16.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Misiani 16.4. Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Causi 16.95 e Abrignani 16.76, quest'ultimo avente ad oggetto misure per favorire la sostenibilità dei comuni a seguito di calamità e cedimenti strutturali, da affrontare quindi insieme alle proposte emendative relative alla sezione 26. Fa presente che rimangono accantonati altresì gli identici emendamenti Scanu 16.64 e Pili 16.225, gli identici emendamenti Mazziotti Di Celso 16.68 e 16.291 della I Commissione, nonché gli identici emendamenti Palazzotto 16.145 e Fassina 16.280. Invita il presentatore al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Piccione 16.93. Esprime parere contrario sull'emendamento Capelli 16.215. Fa presente infine che rimane accantonato l'emendamento Incerti 16.56.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Barbanti 14.32.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Di Salvo 14-bis.8 e Vico 15.18.

La Commissione respinge l'emendamento Santerini 15.16.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo riguardo alla riformulazione dell'emendamento Marchi 15.11, ritiene che, affrontando il tema della promozione della sicurezza del Paese, vada discusso insieme alle altre proposte emendative sul «pacchetto sicurezza».

Francesco BOCCIA, presidente, non ravvede la necessità di un differimento dell'esame di tale proposta, essendo già definita ed essendosi su di essa espressi favorevolmente sia i relatori che il Governo.

Roberto SIMONETTI (LNA) condivide la richiesta del collega Alberto Giorgetti ed esprime perplessità riguardo al ritardo del Governo nel presentare le misure annunciate in materia di sicurezza nazionale. Circa il merito dell'emendamento, non ravvede alcun nesso logico tra il finanziamento della formazione in materia di cultura orientale e africana e la tutela della sicurezza del Paese.

Maino MARCHI (PD), accogliendo la proposta di riformulazione dell'emendamento 15.11 a sua prima firma, ritiene che un forte investimento sulla cultura rappresenti il modo migliore per affrontare i profondi e pericolosi cambiamenti che il mondo sta attraversando in questa fase storica.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Marchi 15.11, come riformulato, è stato sottoscritto dai deputati Melilla, Marcon, Schirò e Mongiello.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritiene poco trasparente la riformulazione dell'emendamento Marchi 15.11, non comprendendosi a quali istituzioni verranno destinate le risorse in esso previste, e preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che debbano essere meglio definite l'identità e il numero delle istituzioni destinatarie delle risorse e che in generale non sia chiara la modalità di attribuzione delle stesse. Chiede pertanto al riguardo chiarimenti ai relatori.

Francesco BOCCIA, presidente, osserva che l'emendamento prevede un meccanismo usuale, con il quale vengono assegnate risorse ai ministeri che, nella loro autonomia, le destinano per gli utilizzi previsti nel dettato normativo.

Generoso MELILLA (SI-SEL) osserva che il comma 115-ter di cui alla riformulazione reca le modalità di attuazione degli interventi, che fa riferimento ad accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con amministrazioni, enti, istituzioni e organismi come definiti dalla normativa europea.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, ritiene che la riformulazione in esame presenti criticità sia nel metodo sia nel merito. Quanto al metodo, ritiene che la proposta emendativa vada esaminata insieme alle altre concernenti misure relative alla sicurezza pubblica, ritenendo al riguardo singolare che la proposta in esame contenga risorse certe e stabili e non siano ancora note le modalità di copertura e l'entità delle risorse che il Governo intende destinare al pacchetto sicurezza. Quanto al merito, ritiene che debba essere valorizzato il patrimonio culturale nazionale piuttosto che quello di altri territori e giudica le argomentazioni rese dal presentatore e dai relatori assai evasive.

La Commissione approva l'emendamento Marchi 15.11, come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Dellai 16.214 e Alfreider 16.240, gli identici emendamenti Dellai 16.216 e Alfreider 16.239 e

l'emendamento Alfreider 16.238. Avverte altresì che è stato ritirato l'emendamento Quartapelle Procopio 16.245 e che l'emendamento 16.290 della III Commissione s'intende respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente come intenda procedere nell'esame delle proposte emendative.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione concluderà l'esame delle proposte emendative relative alla sezione 16 sulle quali sono stati resi i pareri, per poi aggiornarsi alla seduta di domani.

Caterina PES (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 16.102.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Pes 16.102, come riformulato, e l'emendamento Misiani 16.4 (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Piccione 16.93 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Capelli 16.215.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan prenderà parte ai lavori della Commissione nella giornata di domani alle ore 20. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Giovedì 10 dicembre 2015

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

2. 6. Di Gioia, Galati, Mongiello.

Al comma 15, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione;».

Conseguentemente dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2016 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

4. 9. (Nuova formulazione) Fanucci, Guerra, Parrini, Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargerò, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragonelli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaldo, Fabbri, Castricone, Ghizzoni, Donati, Baruffi.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

31-ter. All'onere derivante dal comma 31-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369 del presente articolo.

4-quinquies. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:

- 1) non hanno fini di lucro;
- 2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
- 3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.».

4-sexies. 6. (Nuova formulazione) Fanucci, Parrini.

Al comma 41, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2016» aggiungere le seguenti: e dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 134,540 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,810 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,310 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,410 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,810 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 211,010 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

6. 77. (Nuova formulazione) Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Tagliatela, Zaratti, Misiani, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

0. 7. 39. 65. I Relatori.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.

*0. 7. 39. 21 Vignali.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.

*0. 7. 39. 29 Giampaolo Galli

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo 2016.

**0. 7. 39. 23 (Nuova formulazione) Vignali, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomò.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo 2016.

**0. 7. 39. 31 (Nuova formulazione) Giampaolo Galli

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,.

*0. 7. 39. 52 Valeria Valente.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,.

*0. 7. 39. 53 Marchi

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 52-ter, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.

52-ter. Per le finalità di cui al comma 52-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante

contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

52-quater. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

52-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 52-ter, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

52-sexies. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

52-septies. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

52-octies. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52-novies. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

52-decies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

52-undecies. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 14, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-duodecies. Gli oneri derivanti dai commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

52-terdecies. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.

52-quaterdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 52-terdecies ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 52-terdecies, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – CAP. 8000/P) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2017:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2018:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2019:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

7. 39. Il Governo.

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale.».

9. 77. (Nuova formulazione) Monchiero, Librandi, Rabino, Palladino.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-ter) è aggiunta la seguente:

«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ai sensi delle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ed al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;».

*9. 74. (Nuova formulazione) Vecchio, Sottanelli, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino, Palese.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-ter) è aggiunta la seguente:

«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ai sensi delle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ed al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;».

*50-bis. 38 (Nuova formulazione) Parrini, Fanucci, Donati, Palese.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per un qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti Autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.».

9-bis. 7. (Nuova formulazione) Vecchio, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.

Al comma 82, sostituire le parole: alla liberazione del broadcasting con le seguenti: alla razionalizzazione

10-bis. 1. Alberto Giorgetti.

Sostituire i commi 99 e 100 con i seguenti:

99. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

100. Le risorse di cui al comma 99 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 99;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

13. 3. Ferranti.

Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:

115-bis. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscriverne in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

115-ter. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 115-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula apposti accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Conseguentemente, al comma 370, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 10 milioni.
15. 11. (Nuova formulazione) Marchi, Fiano, Iori, Melilla, Marcon, Schirò, Mongiello.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di cui al presente comma in data antecedente alla emanazione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.

16. 102. (Nuova formulazione) Pes, Zanin, Fragomeli, Amato, Bergonzi, Borghi, Castricone, Censore, Crivellari, D'Incecco, De Menech, Giacobbe, Greco, Leva, Nardi, Petrini, Piazzoni, Tentori

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-bis. A decorrere dal 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

16. 4. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargerò, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudò, Baruffi, Fabbri.

EMENDAMENTI 4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26, 33.424, 33.425, 44.61, 49.50,
TAB.E.27 DEL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;

b) dopo il comma 24, inserire i seguenti:

24-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, quattro designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dall'ISTAT, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste.

24-ter. La Commissione di cui al comma 24-bis è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

24-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.».

24-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di

carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per comuni e province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione».

24-sexies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: «che si avvale» fino a: «federalismo fiscale» sono soppresse.

24-septies. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono definitivamente trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera.

4. 257. Il Governo.

Al comma 68 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Ai fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

9. 152. Il Governo.

Dopo il comma 70 inserire i seguenti:

70-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
- b) all'articolo 167:

- 1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.»;

3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società»;

4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni».

70-ter. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 70-bis del presente articolo.

70-quater. Le disposizioni di cui ai commi 70-bis e 70-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

70-quinquies. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della predetta rendicontazione da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

70-sexies. Agli obblighi di cui al comma 70-quinquies sono tenute anche le società, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è residente in uno dei Paesi che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

70-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

9-bis. 12. Il Governo.

Dopo il comma 161, è inserito il seguente:

161-bis. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione

ambientale comprovata, e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015, possono essere erogate agli eredi che presentino apposita domanda, corredata di idonea documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sul disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. 140. Il Governo.

Dopo il comma 261 è inserito il seguente:

261-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432».

27-sexies. 26. Il Governo.

Dopo il comma 387 inserire il seguente:

387-bis. Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato Italiane Spa, le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla società Ferrovie dello Stato Italiane Spa. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

33. 424. Il Governo.

Dopo il comma 334 inserire il seguente:

334-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppressa e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009, può avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unità tecnica Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

33. 425. Il Governo.

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

499-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 499, sostituire le parole: per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: per l'importo di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2016 e 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017.

44. 61. Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 536, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1.»;

b) al comma 537, lettera a), dopo le parole: Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: a partire dall'anno d'imposta 2015;

c) dopo il comma 541, aggiungere il seguente:

541-bis. Le disposizioni di cui al comma 541, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 541, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016.

49. 50. Il Governo.

Alla Tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo programma: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale voce: Ministero economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012 – articolo 1, comma 170: Banche e fondi – Interventi diversi (3.2 Cap. 7175) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000;

2017:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000;

2018:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000;

2019 e successivi:

CP: + 240.000.000;

CS: + 240.000.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000.

Tab. E. 27. Il Governo.

EMENDAMENTO 7. 39 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. Le medesime imprese, non sono soggette per il quadriennio 2016-2019 all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

52-ter. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-quater. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quinquies. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa. Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo corrispondente alla riduzione di gettito IMU da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge.

0. 7. 39. 7. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 15. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con

decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 12. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle

corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 14. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

57-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 11. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità

regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 13. Alberti, Ruocco, Cariello, Pisano, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è ridotta alla metà. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 5. Villarosa, Ruocco, Cariello, Pisano, Alberti, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con il seguente:

52-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246, sono aggiunti i seguenti:

246-bis. Per le micro e piccole imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

246-ter. Per i coltivatori diretti e le micro e piccole imprese agricole individuati dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicati nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione/Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) o altro organismo appartenente allo stesso, istituito con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

0. 7. 39. 1. Cariello, Ruocco, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, i commi da 52-bis a 52-duodecies sono sostituiti dal seguente:

52-bis. Per le imprese ubicate zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito per le società per un onere massimo di 617 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità di attuazione del presente comma.

0. 7. 39. 57. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: e agli studi professionali e dopo le parole: per le piccole imprese aggiungere le seguenti: e per gli studi professionali.

Conseguentemente,

a) al medesimo emendamento, comma 52-quinquies, primo periodo, dopo le parole: per le piccole imprese aggiungere le seguenti: e per gli studi professionali;

b) al medesimo emendamento, comma 52-duodecies, primo periodo, sostituire le parole: 617 milioni di euro con le seguenti: 647 milioni di euro;

c) al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019.

0. 7. 39. 35. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sopprimere la parola: nuovi.

0. 7. 39. 24. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle

Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 64 Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 25 per cento per le medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 61 Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies. 1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 63. Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese e del 20 per cento per le medie imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 62. Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

0. 7. 39. 38. Marcon, Melilla, Scotto, Ricciatti, Ferrara, D'Atorre.

All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis dopo le parole: 15 per cento per le medie imprese aggiungere le seguenti:, del 40 per cento per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

Conseguentemente:

a) al medesimo emendamento, comma 52-quinquies dopo le parole: 5 milioni di euro per le medie imprese aggiungere le seguenti: 8 milioni di euro per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

b) al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

0. 7. 39. 3. Fantinati, Cancelleri, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas.

All'emendamento 7. 39, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è cumulabile con i vantaggi fiscali che competono a ciascuna impresa le cui strutture produttive sono ubicate nelle medesime zone assistite di cui al precedente periodo, che

sottoscriva o aderisca ad un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies-1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.»;

b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

«2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata dello bilancio dello Stato.»;

3) al comma 52-duodecies, sostituire le parole: commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro con le seguenti: ai commi da 52-bis a 52-undecies-1 sono valutati in 632 milioni di euro e sostituire le parole: per 250 milioni con le seguenti: per 265 milioni.

Conseguentemente, al capoverso, alla missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», apportare agli importi le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 382.000.000;

CS: – 382.000.000;

2017:

CP: – 382.000.000;

CS: – 382.000.000.

2018:

CP: – 382.000.000;

CS: – 382.000.000.

2019:

CP: – 382.000.000;

CS: – 382.000.000.

0. 7. 39. 46. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le percentuali del credito d'imposta possono essere ulteriormente aumentate fino al massimo del 5 per cento per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle medesime regioni indicate dal presente comma, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente: alla missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 - Cap. 8000/P) apportare le seguenti riduzioni:

2016:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2017:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2018:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2019:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

0. 7. 39. 34. Riccardo Gallo.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-bis aggiungere il seguente:

52-bis.1. L'importo totale delle agevolazioni di cui al comma 52-bis concesso nella misura minima del 50 per cento alle imprese che adottano specifiche misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) ricerca, progettazione e sviluppo di impianti di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost di qualità;

c) ricerca e sviluppo di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termodinamico», «solare fotovoltaico» e «mini eolico»;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;

e) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

f) ricerca e sviluppo di sistemi di mobilità «carbon free», ad elevata sostenibilità ambientale.

0. 7. 39. 9. Zolezzi, Terzoni, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Inca.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie con le seguenti: di beni strumentali, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

* 0. 7. 39. 19. Vignali.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie con le seguenti: di beni strumentali, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

* 0. 7. 39. 28. Giampaolo Galli.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie con le seguenti: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali, ovvero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d'energia.

0. 7. 39. 40. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, dopo le parole: strutture produttive già esistenti, aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo a quelle che intendano intraprendere un ricambio generazionale,.

0. 7. 39. 47. Saltamartini.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, aggiungere, in fine, le parole: costituite da neolaureati residenti nel territorio, o che favoriscano il rientro di giovani «cervelli in fuga».

0. 7. 39. 49. Saltamartini.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo.

0. 7. 39. 48. Saltamartini.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 53-ter aggiungere il seguente comma:

52-ter.1. Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma 52-bis, le imprese stesse non possono delocalizzare la propria attività nei successivi dieci anni a partire da quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto dal presente comma, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

0. 7. 39. 45. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-quater con il seguente:

52-quater. L'agevolazione si applica in via prioritaria ai soggetti che operano nel campo:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

f) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

g) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga.

In ogni caso l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nell'ambito dei settori in cui l'innovazione di processo o di prodotto anche conseguente alla fruizione del beneficio non comporti un miglioramento della protezione dell'ambiente.

0. 7. 39. 39. Ricciatti, Scotto, Ferrara, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, sopprimere le parole: dei trasporti e delle relative infrastrutture.

0. 7. 39. 42. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Ricciatti, Scotto, Ferrara, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, dopo le parole: delle infrastrutture energetiche aggiungere le parole: con esclusione delle energie rinnovabili.

0. 7. 39. 44. Melilla, Zaratti, Marcon, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Scotto, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, primo periodo, dopo la parola: assicurativo aggiungere le seguenti: ad esclusione dei soggetti che operano nel settore agricolo delle regioni di cui al comma 52-bis, nei confronti delle quali è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.

0. 7. 39. 32. Riccardo Gallo.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, primo periodo, dopo la parola: assicurativo aggiungere le seguenti: ad esclusione delle società marittime che operano nei servizi di trasporto della regione Sicilia, nei confronti delle quali è prevista l'agevolazione del credito d'imposta di cui al comma 52-bis.

0. 7. 39. 33. Riccardo Gallo.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 7. 39. 41. Marcon, Melilla, Ricciatti, Scotto, Ferrara, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, inserire i seguenti periodi: È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai periodi precedenti pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

0. 7. 39. 56. Prestigiacomò, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione non si applica nei confronti dei soggetti operanti nel territorio nazionale che, pur avendo beneficiato di contributi pubblici in conto capitale negli ultimi tre anni abbiano delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

0. 7. 39. 43. Melilla, Ricciatti, Marcon, Scotto, Ferrara.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: pari a 1,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro.

0. 7. 39. 20. Vignali.

All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-sexies con il seguente:

52-sexies. Gli aiuti de minimis e gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili sono cumulabili con il credito di imposta, ma sono da questo detratti. A tal fine i soggetti che intendono avvalersi del credito di imposta, nell'istanza di cui al comma 52-septies, sono tenuti ad evidenziare gli aiuti già ricevuti o richiesti o ai quali si intende rinunciare optando per il credito d'imposta, pena la perdita dell'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-quinquies.

0. 7. 39. 16. Pagano.

All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-sexies con il seguente:

52-sexies. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili nei limiti della disciplina sugli aiuti di minore importanza, de minimis.

0. 7. 39. 17. Pagano.

All'emendamento 7. 39, comma 52-sexies, dopo le parole: Il credito d'imposta aggiungere le seguenti: è cumulabile con gli interventi di cui ai commi 46 e 47 e.

0. 7. 39. 36. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-sexies, aggiungere il seguente:

52-sexies.1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci-dipendenti delle imprese di startup innovative ubicate nelle zone di cui al comma 52-bis non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di

spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

0. 7. 39. 4. Cariello, Della Valle, Cancelleri, Caso, Castelli, Brugnerotto, Crippa, D'Inca, Sorial, Vallascas.

All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.

* 0. 7. 39. 21. Vignali.

All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.

* 0. 7. 39. 29. Giampaolo Galli.

All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, terzo periodo, dopo la parola: comunica aggiungere le seguenti: entro quindici giorni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso il quindicesimo giorno si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

0. 7. 39. 37. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

All'emendamento 7. 39, comma 52-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* 0. 7. 39. 22. Vignali.

All'emendamento 7. 39, comma 52-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* 0. 7. 39. 30. Vignali.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-decies aggiungere i seguenti:

52-decies.1. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è riservata alle aziende che aderiscono al sistema di ecogestione ed audit ambientale (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) di cui al regolamento CEE n. 1836 del 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, come modificato dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001. La suddetta agevolazione comporta l'obbligo della pubblicazione, anche tramite i propri siti informatici, del bilancio sociale redatto in base alle linee guida definite dal Global Reporting Initiative (GRI) G4.

0. 7. 39. 8. Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Inca, Zolezzi, Terzoni.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa

pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 60. Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese. A tal fine, alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 55. Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-duodecies, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro annui, con le seguenti: quanto a 116 milioni per l'anno 2016, a 108 milioni di euro per l'anno 2017, a 111 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 nonché, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 142 milioni di euro per l'anno 2017, a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

0. 7. 39. 51. Latronico.

All'emendamento 7. 39, comma 52-duodecies, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro annui, con le seguenti: per l'importo di 200 milioni per l'anno 2016, di 141 milioni di euro per l'anno 2017, di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;.

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

anno 2016: – 24 mln;
anno 2017: – 58 mln;
anno 2018: – 78 mln.

Voce Ministero dello sviluppo economico:

anno 2016: – 7 mln;
anno 2017: – 7 mln;
anno 2018: – 7 mln.

Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

anno 2016: – 2 mln;
anno 2017: – 7 mln;
anno 2018: – 7 mln.

Voce Ministero della giustizia:

anno 2016: – 8 mln;
anno 2017: – 8 mln;
anno 2018: – 8 mln.

Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

anno 2016: – 2 mln;
anno 2017: – 10 mln;
anno 2018: – 12 mln.

Voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

anno 2016: – 3 mln;
anno 2017: – 5 mln;
anno 2018: – 5 mln.

Ministero della salute

anno 2016: – 4 mln;
anno 2017: – 14 mln;
anno 2018: – 14 mln.

0. 7. 39. 50. Latronico.

All'emendamento 7. 39, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2016.

* 0. 7. 39. 23. Vignali.

All'emendamento 7. 39, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2016.

* 0. 7. 39. 31. Giampaolo Galli.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies, sostituire le parole: l'estensione alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 con le seguenti: l'aumento, nell'anno 2016,.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: eventualmente rimodulando la durata temporale con la seguente: rimodulando.

0. 7. 39. 25. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies, dopo le parole: predetti commi aggiungere le seguenti: salvo il riconoscimento di un periodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.

0. 7. 39. 2. Cominardi, Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Castelli, Sorial.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

*0. 7. 39. 52. Simone Valente.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

*0. 7. 39. 53. Marchi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Per l'anno 2016, per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al periodo precedente. L'agevolazione rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 83, disposta dal comma 52-quaterdecies, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle

agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.

0. 7. 39. 58. Prestigiacomò, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente il reddito forfetario determinato ai sensi dei successivi commi da 53 a 55 costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

0. 7. 39. 10. Cariello, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere i seguenti:

52-quinquiesdecies. Al fine di ridurre il divario socioeconomico fra le differenti aree geografiche del Paese e promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali, sono disposte, a favore delle imprese che abbiano la sede o unità locali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, le seguenti misure:

a) una riserva non inferiore al venti per cento dei contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;

b) una riserva non inferiore al 40 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'accesso al credito;

c) una riserva non inferiore al quaranta per cento delle risorse a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese assegnate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

d) in attuazione degli articoli da 25 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative, è stanziata una quota aggiuntiva di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, riservata ad imprese che abbiano sede nelle regioni di cui al presente comma.

52-sexiesdecies. Le quote riservate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 52-quinquiesdecies eventualmente non utilizzate da imprese destinatarie della riserva sono mantenute a bilancio e svincolate, nel successivo anno, dalla suddetta riserva.

52-septiesdecies. Sono assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, risorse aggiuntive pari a 500 milioni per l'anno 2016.

52-duodevicies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, ai fondi ed alle agevolazioni di cui al comma 52-quinquiesdecies, le relative misure massime e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, nonché le necessarie attività di controllo e le modalità di raccordo con le altre tipologie di finanziamento.

52-undevicies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 52-quinquiesdecies del presente articolo è subordinata alle condizioni di cui al comma 52-undecies.

52-vicies. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 52-quinquiesdecies, lettera d) e 52-septiesdecies, per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

0. 7. 39. 18 Pagano.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere i seguenti:

52-quaterdecies. 1. A decorrere dall'anno 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi, esenzione di cui al precedente comma 52-undecies trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifica, ubicati nei territori di cui al precedente comma 52-bis.

52-quinquiesdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.

0. 7. 39. 6 Gallinella, Benedetti, Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quinquiesdecies, L'esonero di cui al comma 83 si applica, per un periodo massimo di quarantotto mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.550 euro su base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di call center. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 52-quaterdecies prevede altresì che l'eventuale estensione dell'esonero per l'annualità 2017, nelle regioni ivi elencate e per le sole assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di call center sia di importo ridotto del 50 per cento e che sia spettante per un periodo di quarantotto mesi.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016, 142,610 milioni per il 2017, 139,610 per il 2018, 184,110 milioni per il 2019, 181, 510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 125,340 milioni per l'anno 2016, 133,610 milioni per il 2017, 130,610 per il 2018, 175,110 milioni per il 2019, 172,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

0. 7. 39. 27. Fanucci.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies, aggiungere il seguente:

52-quinquiesdecies. Esclusivamente per le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo che effettuano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 46 si applicano con una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

0. 7. 39. 54. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies, aggiungere il seguente:

52-quinquiesdecies. Esclusivamente per le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo che effettuano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 46 si applicano con una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine le parole: comprese le riduzioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative all'autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

0. 7. 39. 26. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 52-ter, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.

52-ter. Per le finalità di cui al comma 52-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

52-quater. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

52-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 52-ter, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

52-sexies. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

52-septies. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

52-octies. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52-novies. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

52-decies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

52-undecies. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 14, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-duodecies. Gli oneri derivanti dai commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

52-terdecies. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente

legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.

52-quaterdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 52-terdecies ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 52-terdecies, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – CAP. 8000/P) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2017:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2018:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2019:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

7. 39. Il Governo.